# DELIBERA N.16 dell'11/04/2025

### IL CONSIGLIO

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n.132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamento e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.508;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Università e Ricerca n. 1081 del 15/09/2022 con il quale è stato nominato il Presidente del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti;

VISTO il Decreto MUR 1233 del 12/09/2023 con il quale è nominato il Direttore di questo Conservatorio per il triennio 2023/2026;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Università e Ricerca n. 153 del 24/02/2025, ns. prot.n. 3275 d 25/02/2025, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio per il triennio 2025/2028;

VISTA la Bozza do Regolamento per il funzionamento del consiglio di amministrazione;

VISTO il verbale n.34 del Consiglio accademico del 10/04/2025, punto 4) Regolamento per il funzionamento del consiglio di amministrazione;

RITENUTO necessario adottare il Regolamento per il funzionamento del consiglio di amministrazione;

#### **DELIBERA**

di approvare il seguente Regolamento,

# REGOLAMENTO

# PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Art. 1 Composizione

- La composizione del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art.7 del D.P.R. 28 febbraio 2003n
  n.132 e dal conseguente art. 10 dello Statuto del Conservatorio.
- Le incompatibilità sono definite dall'art. 34 dello Statuto. Non possono farne parte, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio Accademico nonché i componenti la R.S.U. e i rappresentanti sindacali.
- 3. Il Presidente nomina con proprio decreto un Vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, con il compito di sostituirlo, in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni non espressamente a lui riservate da specifica disposizione regolamentare o legislativa. Il Vicepresidente non può essere il rappresentante degli studenti del Conservatorio.
- 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri eventualmente nominati successivamente alla costituzione dell'Organo, rimangono in carica fino alla decorrenza di tre anni dalla data del provvedimento di nomina.
- 5. Ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo, nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più componenti, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio mantiene le proprie piene attribuzioni purché alle sedute partecipi almeno la metà più uno dei componenti dell'intero Organo.

Hob h

- 6. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del Presidente, fino a nuova nomina il Consiglio di amministrazione, può essere convocato solamente per casi indifferibili e urgenti, è presidente dal Vicepresidente.
- 7. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante dei docenti, il Consiglio accademico provvede a nuova designazione entro sessanta giorni. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante degli studenti, la Consulta provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.

### Art. 2 Segretario e verbalizzazione delle riunioni

- 1. Ai sensi del co.5, art.7, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, partecipa ai lavori il Direttore Amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. In caso di assenza o impedimento, potrà delegare ad altro dipendente le funzioni di segretario verbalizzante.
- 2. Il Segretario ha il compito di predisporre la documentazione, redigere il verbale delle riunioni e di curare, l'esecuzione delle delibere assunte.
- 3. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Le verbalizzazioni deliberazioni assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla *privacy*, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.

## Art. 3 Competenze del Consiglio

- 1. Il Consiglio è competente per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Conservatorio.
- 2. Le competenze sono disciplinate dall'art.7 del D.P.R. 28 febbraio 2003n n.132 e dal conseguente art. 10 dello Statuto e dalle altre norme legislative o regolamentari che ne fanno espresso riferimento.

### Art. 4 Convocazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio è convocato dal Presidente quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale.
- 2. Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio deve essere altresì convocato entro 30 giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno due dei suoi componenti. La Convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Presidente di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre in caso di urgenza.
- 3. La posta elettronica ordinaria (PEO) è la modalità usuale di convocazione, anche per la trasmissione della documentazione istruttoria. Analogamente i consiglieri che non possono presenziare possono inviare comunicazione alla Direzione amministrativa motivando le ragioni dell'assenza, ovvero chiedendo di partecipare in modalità da remoto. In tal caso, tale modalità di partecipazione, è equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione in presenza.

alla partecipazio

3.

### Art. 5 Validità delle riunioni e delle deliberazioni.

- 1. Ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo, l'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà + 1) dei componenti.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente.
- 3. Ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo, il Consiglio di Amministrazione assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Presidente.
- 4. In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Presidente assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

## Art. 6 Cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Le cause di inconferibilità e incompatibilità sono stabilite dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 7 Cause di decadenza

1. Il consigliere decade nei casi in cui ricorrono durante il mandato le cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità ex D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ovvero cessa il requisito essenziale in ordine alla sua rappresentatività (es. non più studente o, se docente, sia stato trasferito ad altra sede o nel caso di cessazione dalla carica di Direttore). Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare la decadenza di un consigliere per mancata partecipazione alle sedute qualora si verifichi la condizione consistente nella mancata partecipazione ad un numero minimo di tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

### Art.8 Privati

1. Ai sensi del co.3, art.7 del D.P.R. 28 febbraio 2003n n.132, il Consiglio d'Amministrazione può essere integrato, a domanda e fino a un massimo di due componenti, con voto consultivo da soggetti privati che partecipino alle entrate del bilancio con propria liberale elargizione, con o senza specifica destinazione, per un importo non inferiore al 10% del conto consuntivo dell'anno precedente e limitatamente all'anno accademico in cui le somme sono introitate.

Il presente Regolamento verrà adottato con Decreto Presidenziale ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003

n.132, art.14, comma 4.

COMPONENTI

M° Giuseppe/ba Ro

PRESIDENTE Giovanni Angileri